

ACCORDO TRA IL COMUNE DI RIPALTA CREMASCA E IL COMUNE DI CHIEVE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL' ART. 18 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026.

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di agosto;

TRA

il Comune di Ripalta Cremasca (C.F. 00301970190), con sede in Via Roma, n. 5, Ripalta Cremasca (CR), rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sig. Aries Bonazza, di seguito denominato "Ente di appartenenza" o "Ente cedente";

E

il Comune di Chieve, (C.F. 00174760199), con sede in Via San Giorgio, n. 28, Chieve (CR), rappresentato dalla Sindaca *pro tempore* Sig.ra Orietta Berti, di seguito denominato "Ente utilizzatore" o "Ente ricevente";

PREMESSO CHE:

- nell'organico a tempo indeterminato del Comune di Ripalta Cremasca risulta in servizio il Sig. Ferrarese Francesco, dipendente a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nell'Area degli Istruttori (Ex cat. C4), con profilo professionale di Agente di Polizia Locale;
- il Comune di Chieve, con nota acquisita al protocollo del Comune di Ripalta Cremasca al n. 3880 del 22.05.2026, ha formalmente richiesto al predetto Comune la disponibilità ad utilizzare in regime di scavalco condiviso il dipendente Ferrarese Francesco, per un monte ore di n. 18 (diciotto) ore settimanali nell'ambito del normale orario di lavoro, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/12/2026, al fine di assicurare la funzionalità del servizio di Polizia Locale del Comune di Chieve;
- il dipendente Ferrarese Francesco ha espresso il proprio consenso scritto alla condivisione in data 18/06/2026;
- il Comune di Ripalta Cremasca, acquisito il consenso del lavoratore interessato, autorizza lo svolgimento di prestazioni lavorative del dipendente interessato presso altro Ente, non ravvisando conflitti di interesse o impedimenti di sorta;
- i Comuni di Ripalta Cremasca e Chieve intendono regolare, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 23 febbraio 2026 i caratteri essenziali dell'utilizzo del dipendente Ferrarese Francesco, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio;

ACCERTATO CHE:

- non sussistono cause di incompatibilità né situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al dipendente Ferrarese Francesco in relazione allo svolgimento delle funzioni presso il Comune di Chieve;

- la presente operazione non configura una nuova assunzione, non incide sulla capacità assunzionale degli enti e non è soggetta all'obbligo di inclusione nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi della deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 10/SEZAUT/2020/QMIG;

VISTI

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), in materia di convenzioni tra enti locali;
- l'art. 56 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (TUPI), in materia di comando e distacco del personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che consente agli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto Funzioni Locali, per periodi predefiniti e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- l'art. 18 del CCNL per i dipendenti degli Enti Locali - Funzioni Locali - del 23/02/2026;
- l'art. 1, commi 557 e ss., L. 30.12.2004, n. 311, recante i vincoli alla spesa di personale degli enti locali, nel cui rispetto la presente convenzione è stata adottata;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche al D.Lgs. 165/2001 in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101;

i comuni di Ripalta Cremasca e Chieve hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dai seguenti atti:

- deliberazione di Giunta del Comune di Ripalta Cremasca n. 75 in data 24.07.2026; _____
- deliberazione di Giunta del Comune di Chieve n. 73 in data 23.07.2026;

entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore della premessa

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il Comune di Ripalta Cremasca (CR) assegna in utilizzo parziale per n. 18 (diciotto) ore settimanali al Comune di Chieve (CR) il proprio dipendente Sig. Ferrarese Francesco, dipendente a

tempo indeterminato e pieno, inquadrato nell'Area Istruttori (ex Cat. C4) con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, ferma restando la prestazione di n. 18 (diciotto) ore settimanali presso l'Ente Titolare. Il monte ore complessivo settimanale di n. 36 ore è conforme all'orario contrattuale previsto dal CCNL Funzioni Locali.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione avrà una durata limitata, dal 01/09/2026 al 31/12/2026, salva proroga espressamente concordata per iscritto tra le parti prima della scadenza.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso delle parti. Ciascuna parte può recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'Ente Titolare può revocare unilateralmente la condivisione in caso di sopravvenute esigenze organizzative indifferibili, previamente documentate, con preavviso ridotto a 15 (quindici) giorni.

La presente convenzione si scioglie automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente Titolare, ovvero in caso di revoca del consenso da parte del dipendente medesimo, senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa risarcitoria tra le parti.

Art. 4 - Modalità di svolgimento della prestazione

Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune di Ripalta Cremasca, titolare del rapporto stesso, con riguardo a tutti gli istituti giuridici ed economici.

Il dipendente presterà servizio presso l'Ente Utilizzatore per complessive n. 18 ore settimanali da svolgersi nel corso di n. 3 giornate per settimana che verranno concordate tra le Amministrazioni stipulanti, sentito il dipendente interessato. Il calendario definitivo sarà concordato tra i Responsabili competenti dei due Enti e comunicato al dipendente prima dell'avvio.

Le parti – acquisito il previo assenso del dipendente, espresso con nota prot. n. 4714 (Ripalta Cremasca) / n. 4539 (Chieve) del 18/06/2026 - concordano che il dipendente Ferrarese Francesco possa prestare servizio, per quota parte del monte ore di assegnazione al Comune di Chieve, a favore della gestione in forma associata del servizio di polizia locale a cui il Comune di Chieve si è convenzionato a far data dal 08.04.2026 giusta deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 23.12.2025 e sotto il diretto coordinamento operativo del Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Offanengo, in qualità di ente capofila della gestione associata medesima.

La sede di lavoro presso l'Ente Utilizzatore è fissata presso la sede municipale del Comune di Chieve, Via San Giorgio n. 28, Chieve, salvo diverse esigenze di servizio motivate dall'Ente Utilizzatore.

Le funzioni da svolgere presso l'Ente Utilizzatore (ovvero nel territorio assegnato direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Offanengo in qualità di ente capofila della gestione in forma associata del Servizio di Polizia locale a cui il comune di Chieve ha aderito giusta delibera di consiglio comunale n. 53 del 23.12.2025 sono le seguenti: servizio di vigilanza stradale e urbana; rilevazione degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e relative norme di attuazione; notifica di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio di polizia Locale; attività di polizia amministrativa locale con riferimento al controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali; supporto alle attività di polizia giudiziaria nei limiti delle attribuzioni di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale); collaborazione con gli organi di Protezione Civile in occasione di eventi ed emergenze sul territorio comunale.

Le suddette mansioni rientrano nel profilo professionale di inquadramento del dipendente.

Ferma restando la distribuzione ordinaria della prestazione lavorativa nelle giornate di cui al

comma 2, le Parti convengono che, in presenza di motivate ed imprevedibili esigenze di servizio connesse all'esercizio delle funzioni di polizia locale — ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di controllo del territorio, gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi, rilievi di sinistri stradali, esecuzione urgente di atti di polizia giudiziaria o amministrativa - il monte ore settimanale di n. 18 (diciotto) ore potrà essere fruito dall'Ente Utilizzatore in giornate diverse da quelle ordinariamente stabilite nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale complessivo di n. 36 ore e previo accordo tra le Amministrazioni stipulanti, salvo i casi di urgenza indifferibile. In ogni caso, la variazione della distribuzione oraria non potrà comportare un incremento del monte ore settimanale spettante all'Ente Utilizzatore, né potrà pregiudicare le esigenze di servizio dell'Ente Titolare. Le variazioni di cui al presente comma rilevano ai fini del corretto calcolo del rimborso.

Art. 5 – Rapporti Economici

La spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà anticipata dal Comune di Ripalta Cremasca e rimborsata dal Comune di Chieve.

Il trattamento economico accessorio (indennità di turno, indennità di funzione e di servizio esterno, premi legati alla performance) maturato per le prestazioni rese presso l'ente utilizzatore, sarà quantificato da quest'ultimo e comunicato all'Ente titolare per l'erogazione in busta paga. Il Comune di Chieve provvederà a trasferire le relative risorse finanziarie attingendo dal proprio fondo per il salario accessorio o secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da un Comune all'altro e di mensa, nei limiti indicati dai CCNL in vigore.

Art. 6 – Norma di rinvio

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ripalta Cremasca
Il Sindaco
Aries Bonazza

Per il Comune di Chieve
La Sindaca
Orietta Berti